

## 1. Conclusione del contratto

- 1.1 Per tutte le nostre ordinazioni vigono esclusivamente le presenti condizioni di acquisto. La conclusione di contratti da parte nostra è soggetta all'espressa condizione dell'approvazione da parte del fornitore delle presenti condizioni di acquisto nel loro complesso; l'accettazione del nostro ordine da parte del fornitore rappresenta un'approvazione delle presenti condizioni di acquisto nel loro complesso. Le condizioni di fornitura del fornitore sostituiscono le nostre condizioni generali di contratto, soltanto se noi lo confermiamo espressamente per iscritto.
- 1.2 Le nostre condizioni di acquisto vigono anche nel caso in cui, a conoscenza di condizioni del fornitore opposte o divergenti dalle nostre condizioni di acquisto, accettiamo la fornitura del fornitore senza riserve.
- 1.3 Le nostre condizioni di acquisto vigono anche per le forniture future.
- 1.4 Siamo obbligati giuridicamente, anche riguardo all'entità e all'oggetto della fornitura soltanto attraverso il nostro ordine scritto trasmesso via e-mail, fax o per via elettronica. Non siamo più vincolati al nostro ordine, se entro 14 giorni, calcolati dalla data del nostro ordine, non riceviamo da parte del fornitore l'accettazione scritta dell'ordine trasmessa via e-mail, fax o per via elettronica, con conferma di prezzo e tempo di fornitura, in conformità al nostro ordine.
- 1.5 I disegni allegati alle ordinazioni - se disponibili - vigono esclusivamente. Il fornitore è tenuto a controllare questa documentazione allegata all'ordinazione nel caso di ogni ordinazione od ordinazione con consegna a richiesta.
- 1.6 Nel caso di ordinazioni quadro, queste non obbligano all'acquisto di merce; soltanto le nostre singole ordinazioni con consegna a richiesta sono offerte vincolanti per l'acquisto di determinata merce.
- 1.7 Gli accordi accessori, le integrazioni o le modifiche ci obbligano soltanto se li abbiamo confermati per iscritto. Anche una deroga da questo obbligo della forma scritta necessita della forma scritta.
- 1.8 Eventi di forza maggiore, compresi in particolare gli scioperi, le catastrofi naturali, le agitazioni, le guerre, le sanzioni, gli embarghi, le epidemie, le pandemie le disposizioni e le misure delle autorità ecc. come anche le interruzioni dei trasporti, le serrate, la mancanza imprevista di materie prime, di materie ausiliari, di energia o di lavoratori, altre interruzioni dell'esercizio nell'ambito dei nostri fornitori o impedimenti dell'esercizio non imputabili a noi, che comportano un'interruzione o una limitazione della nostra produzione o che ci impediscono la presa in consegna pattuita della merce ordinata, ci liberano per la loro durata e nella misura del loro effetto dai nostri obblighi derivanti dal rapporto contrattuale con il fornitore, se non siamo in condizione di eliminare queste interruzioni con mezzi ragionevolmente esigibili. Se tali eventi si protraggono per più di 3 mesi, ciascuna delle parti può disdire o recedere dal contratto con un preavviso di due settimane.

## 2. Prezzo

- 2.1 Il prezzo prestabilito nell'ordinazione confermata vale come prezzo fisso per l'intera durata del rapporto contrattuale. Senza diversa pattuizione scritta, il fornitore sostiene tutte le spese accessorie (come ad esempio le spese di imballaggio, trasporto e assicurazione, le spese per i permessi di importazione/esportazione, per la certificazione e altre eventuali spese), gli emolumenti, le tasse, i dazi, nonché tutti gli altri tributi e le ulteriori spese connessi con la fornitura al luogo di fornitura.
- 2.2 Il fornitore non è autorizzato ad aumentare i prezzi dopo la stipula del contratto, nemmeno in seguito a circostanze mutate o imprevedibili.

## 3. Fornitura, tempo di fornitura e imballaggio

- 3.1 La fornitura deve corrispondere nell'esecuzione, nell'entità e nella suddivisione all'ordinazione, in particolare ai campioni approvati ed essere eseguita entro i termini. Con la scadenza del termine di consegna il fornitore cade automaticamente in mora, senza la necessità di un'interpellazione. Non siamo tenuti ad accettare forniture parziali e plurime non pattuite per iscritto.
- 3.2 Se non diversamente concordato, la consegna e il passaggio del rischio avverranno secondo il DDP nel luogo di consegna indicato nell'ordine (Incoterms 2020). Se nell'ordine non è indicato alcun luogo di consegna, Croglio, Svizzera, sarà considerato come luogo di consegna.
- 3.3 Se il fornitore si trova in mora con una fornitura o in caso di inadempimento totale o parziale, il fornitore è tenuto a risarcirci il danno derivante da ciò. Siamo in ogni caso autorizzati, senza la necessità della dimostrazione di un danno e indipendentemente dall'esistenza di una colpa del fornitore, ad esigere per ogni settimana compiuta del ritardo un importo pari all'ammontare dell'1 % del valore della fornitura arretrata, fino ad al massimo il 5% di tale valore. Siamo autorizzati a richiedere la penale contrattuale in aggiunta all'adempimento; la riserva è tempestiva se viene dichiarata al fornitore entro e non oltre 14 giorni di calendario, calcolati a partire dall'effettivo ricevimento della prestazione. Siamo inoltre autorizzati a fare valere un danno di ritardo maggiore, computando questo importo. Noi siamo tuttavia anche autorizzati a procedere secondo gli altri diritti legali in materia di mora, in particolare a recedere dal contratto ed esigere il risarcimento dei danni dopo la fissazione infruttuosa di un termine congruo.
- 3.4 Il fornitore è responsabile dell'imballaggio a regola d'arte della merce, in modo che sia adeguatamente protetta da danni, umidità e altri influssi esterni durante il trasporto e lo stoccaggio. Il fornitore sceglierà l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura della merce in modo che siano conformi alle disposizioni di legge nel luogo di esecuzione e - se concordato - a eventuali ulteriori specifiche da parte nostra. Il fornitore dovrà garantire l'utilizzo di imballaggi ecologici (in particolare per quanto riguarda il materiale e il volume).
- 3.5 Il fornitore non può apportare modifiche all'oggetto della fornitura e alle specifiche concordate senza il nostro precedente consenso scritto, né ap-

portare altre modifiche che influiscano sulle prestazioni o sulle proprietà dell'oggetto della fornitura. Il fornitore dovrà informarci delle possibilità di miglioramento e delle modifiche tecniche. Il fornitore deve inoltre comunicarci immediatamente per iscritto eventuali dubbi su un tipo di design dell'oggetto della fornitura da noi desiderato.

## 4. Condizioni di pagamento

- 4.1 Le fatture e gli altri giustificativi devono essere presentati indicando il giorno della fornitura, il nostro numero d'ordine e il numero del disegno con l'indice della merce fornita, preferibilmente in forma elettronica all'indirizzo da noi comunicato al fornitore a tale scopo, altrimenti in originale per posta.
- 4.2 Se non diversamente concordato, il pagamento avviene a nostra scelta entro 14 giorni con la detrazione di uno sconto del 3% o entro 30 giorni al netto, calcolato dal momento della ricezione della fattura o della merce e ad essere determinante è il momento della seconda ricezione. La messa in mora presuppone l'interpellazione del fornitore, tuttavia si verifica al più presto 45 giorni dopo la ricezione della fattura e in nessun caso prima della scadenza di 45 giorni dalla ricezione della merce.
- 4.3 Senza il previo consenso scritto il fornitore non è autorizzato a cedere i suoi crediti nei nostri confronti o a farli riscuotere da terzi.
- 4.4 Fino all'eliminazione dei vizi alla merce di una fornitura siamo autorizzati a trattenere il pagamento del tutto o in parte; è permesso trattenere almeno il doppio dell'importo necessario per l'eliminazione del vizio. Inoltre possiamo avvalerci dei diritti legali di rifiutare la prestazione.
- 4.5 Il nostro pagamento non significa che le forniture e le prestazioni siano avvenute a norma di contratto. Ci riserviamo tutti i diritti, in particolare i diritti legati alla garanzia per i difetti.
- 4.6 Il fornitore non è autorizzato a compensare con i nostri crediti o a rifiutare o trattenere le sue prestazioni, a meno che i crediti o le rivendicazioni del fornitore sono indiscusse o passate in giudicato.
- 4.7 Se dopo la stipula del contratto veniamo a conoscenza di circostanze che (i) fanno sospettare un peggioramento della situazione finanziaria del fornitore rispetto a quella a noi nota al momento della stipula del contratto o (ii) riducono la solvibilità del fornitore, abbiamo il diritto di richiedere al fornitore, anche successivamente, la costituzione di una garanzia, ad esempio una fidejussione bancaria, a garanzia di eventuali pagamenti anticipati da parte nostra.

## 5. Difetti della fornitura

- 5.1 Nel caso di prime forniture, la fornitura deve essere accompagnata da un verbale di controllo del primo campione/della prima fornitura.
- 5.2 Il fornitore dispone di un controllo della merce in uscita. Dopo la ricezione della merce esamineremo se la merce corrisponde alla quantità ordinata e se esistono danni da trasporto riconoscibili da fuori o errori palesi. Se in occasione degli esami di cui sopra scopriamo un danno o un errore, lo denunceremo entro 14 giorni civili dalla ricezione della merce. Se un difetto si palesa successivamente, lo denunceremo entro 14 giorni civili dalla sua scoperta. Non siamo tenuti a eseguire un esame di entrata più approfondito. Se l'ispezione e/o la denuncia di un difetto non avviene entro i termini sopra indicati, non perdiamo i nostri diritti legati alla garanzia per difetti, tuttavia sosteniamo gli eventuali costi aggiuntivi dovuti al ritardo nell'ispezione e/o alla denuncia dei vizi ritardata. A questo proposito, il fornitore rinuncia all'obiezione della notifica tardiva dei difetti.
- 5.3 In caso di adempimento mancato o non corretto del contratto o di qualsiasi altra violazione degli obblighi da parte del fornitore, quest'ultimo è tenuto a risarcirci tutti i danni diretti o indiretti che ne derivano. In caso di consegna di merce difettosa, possiamo richiedere a nostra discrezione - senza pregiudizio di ulteriori diritti legali e contrattuali - la riparazione del difetto (riparazione inerente) o la consegna di un articolo privo di difetti (consegna sostitutiva). Se il fornitore non rispetta il tipo di prestazione supplementare scelta entro il termine congruo stabilito, abbiamo il diritto di eliminare il difetto da soli o di farlo eliminare da terzi e di chiedere al fornitore il rimborso delle spese necessarie. La fissazione di un termine è superflua soprattutto se l'adempimento successivo da parte del fornitore non è per noi ragionevole (in particolare a causa di una particolare urgenza, di un rischio per la sicurezza operativa o dell'imminente verificarsi di un danno sproporzionato) o è fallito. L'adempimento successivo comprende anche la rimozione della merce difettosa e la reinstallazione dell'articolo privo di difetti, compresi i costi necessari a tal fine, a condizione che la merce sia stata installata in un altro articolo o fissata a un altro articolo da noi o dal nostro cliente in conformità al tipo e all'uso previsto. Per tutti gli altri aspetti, l'obbligo di garanzia (compreso il risarcimento dei danni) e la responsabilità del fornitore corrispondono come minimo all'entità della regolamentazione di legge. In ogni caso il fornitore risponde per tutti i difetti della cosa e i vizi giuridici della merce fornita, per la mancanza delle qualità promesse o necessarie per l'utilizzo previsto nonché per la violazione dei doveri contrattuali accessori di diligenza e di informazione.
- 5.4 Il termine di prescrizione per tutti i diritti legati alla garanzia per difetti ammonta a 36 mesi, calcolato a partire dal giorno della ricezione della fornitura da noi, nella misura in cui la legge non preveda un termine di prescrizione più esteso. Il termine di prescrizione per i pezzi sostituiti o riparati inizia a decorrere di nuovo dal momento della fornitura del sostituto o del termine della riparazione.
- 5.5 Nel caso di resa di merce contestata e la fornitura di merce sostitutiva o riparata, il fornitore sostiene il rischio nonché tutte le spese di trasporto, tutti gli emolumenti, tutte le tasse e tutte le altre spese e tributi connessi. Il fornitore è tenuto a risarcire le spese che ci sorgono in seguito al riesame e allo scarto della merce difettosa. Questo vale anche quando un difetto occulto si manifesta soltanto dopo la presa in uso.

- 5.6 Per i prodotti da noi rivenduti senza modifiche essenziali, il fornitore ci libera completamente alla prima richiesta dalle pretese di garanzia derivanti dal diritto di compera e dalle pretese in materia di responsabilità del prodotto e del produttore. In tutti gli altri casi il fornitore ci libera completamente dalle pretese di garanzia derivanti dal diritto di compera e da tutte le pretese in materia di responsabilità del prodotto e del produttore nella misura in cui tali pretese sono imputabili alla merce fornita dal fornitore. Tale obbligo di indennizzo si applica in particolare anche nel caso in cui vengano avanzate richieste di risarcimento nei nostri confronti da parte di terzi ai sensi del diritto nazionale o estero. Nella misura in cui in caso di escussione rispondiamo per garanzia o risarcimento dei danni nei confronti di terzi, il fornitore è tenuto a rifondere i nostri danni e le nostre spese, comprese le spese legali effettive.
- 5.7 Gli obblighi del fornitore derivanti da questa cifra 5.6 sussistono anche dopo la scadenza dei termini per la garanzia e la prescrizione esistenti tra noi e il fornitore e sono esclusi soltanto, se noi siamo escussi soltanto perché abbiamo concesso a terzi una garanzia eccedente le regole legali. Possiamo escutere il fornitore nei casi indicati alla cifra 5.6 anche davanti al relativo tribunale estero, davanti al quale veniamo escussi noi da un terzo.
- 5.8 Nella misura in cui siamo costretti al richiamo a causa di un errore per il quale ad essere la causa è la merce del fornitore o l'esecuzione di un richiamo ed nell'interesse del fornitore, il fornitore è tenuto a sostenere le spese. Se le spese sono causate da più responsabili, questi rispondono solidalmente nei nostri confronti.
- 5.9 Noi come anche i nostri clienti siamo autorizzati, dopo previo annuncio, a informarci a intervalli adeguati durante i consueti orari di lavoro nell'area di produzione e nei luoghi di produzione del fornitore riguardo allo svolgimento della produzione del prodotto e al rispetto degli obblighi contrattuali del fornitore. Il termine di annuncio ammonta ad almeno 3 giorni lavorativi. In questo contesto terremo conto della necessità di segretezza del fornitore. Il fornitore deve garantire che noi e i nostri clienti possiamo eseguire le misure elencate alla cifra 5.9 anche presso i subappaltatori e i subfornitori del fornitore.
- 6. Mezzi di produzione e disegni**
- 6.1 Ci spettano tutti i diritti di proprietà intellettuale e i diritti d'autore su tutti i mezzi di produzione quali modelli, campioni, attrezzi, forme, sagome, disegni e simili („mezzi di produzione“) che a) sono stati messi a disposizione da noi, b) sono stati pagati da noi o c) sono stati prodotti dal fornitore secondo le nostre indicazioni. Il fornitore ci cede a titolo gratuito tutti i diritti di proprietà intellettuale e i diritti d'autore relativi a tali mezzi di produzione. Il fornitore ha il diritto di utilizzare i mezzi di produzione a titolo gratuito esclusivamente per l'esecuzione del contratto e per la durata del contratto stesso. A tal fine, il fornitore riceverà il diritto non esclusivo di utilizzare i nostri marchi, brevetti, modelli di utilità, design e altri diritti di proprietà intellettuale nonché i diritti d'autore (di seguito „diritti protetti“) limitatamente all'ambito di utilizzo necessario per l'esecuzione del contratto in ciascun caso. Il fornitore non potrà sub-licenziare, trasferire, cedere o disporre in altro modo dei diritti d'uso a lui concessi in relazione ai nostri diritti protetti.
- 6.2 I mezzi di produzione, messi a disposizione da noi, pagati completamente o parzialmente o eseguiti dal fornitore secondo le nostre indicazioni, non possono essere, senza il nostro consenso scritto, né venduti, concessi in pegno o altrimenti passati a terzi, né essere utilizzati in qualsivoglia modo per terzi o per gli scopi del fornitore. Lo stesso vale per gli oggetti prodotti con l'ausilio di tali mezzi di produzione.
- 6.3 Se i mezzi di produzione sono stati fabbricati del tutto o in parte a spese nostre, il fornitore ci trasferisce la proprietà. Invece di consegnarci i mezzi di produzione, il fornitore è tenuto a conservarli gratuitamente e accuratamente per noi in modo da garantire la loro utilizzazione in qualsiasi momento. I mezzi di produzione non possono essere utilizzati per terzi o per scopi propri del fornitore. Se i mezzi di produzione non garantiscono più la qualità richiesta, devono essere riparati o prodotti di nuovo a spese del fornitore. Siamo autorizzati a richiedere al fornitore la restituzione di questi mezzi di produzione senza costi aggiuntivi al termine della prestazione o altrimenti in qualsiasi momento per giusta causa (ad esempio in caso di difficoltà di fornitura di cui il fornitore è responsabile o di ripetuta scarsa qualità della prestazione del fornitore), senza che sussista un diritto di ritenzione per il fornitore.
- 6.4 Dietro nostra richiesta, dopo l'esecuzione del nostro ordine, i mezzi di produzione messi a disposizione da noi o prodotti per nostro conto, devono essere restituiti o consegnati.
- 6.5 Il materiale da noi messo a disposizione del fornitore per l'esecuzione dell'ordine rimane di nostra proprietà, deve essere marcato in modo chiaro e conservato separatamente e gratuitamente. L'elaborazione o la trasformazione con altri oggetti non appartenenti a noi avviene per noi. Il fornitore custodisce gratuitamente per noi una cosa nuova prodotta con materiale messo a disposizione da noi. Nella misura in cui il fornitore acquisisce proprietà attraverso l'elaborazione o la trasformazione del materiale messo a disposizione, già da adesso il fornitore ci trasferisce e ci passa questa proprietà, senza che per noi ne derivi un impegno; con il presente accettiamo questo trasferimento e passaggio. Nel caso di elaborazione o trasformazione con oggetti non appartenenti al fornitore, ci spetta la proprietà alla nuova cosa creata per l'ammontare del rapporto di valore tra il materiale messo a disposizione da noi ed elaborato e trasformato e il valore degli altri oggetti elaborati o trasformati al momento dell'elaborazione o della trasformazione. Nella misura in cui il fornitore acquisisce in questi casi la proprietà, già da adesso il fornitore ci trasferisce e ci passa la proprietà a noi spettante, senza che per noi ne derivi un impegno; con il presente accettiamo questo trasferimento e passaggio. Se il materiale messo a dispo-

sizione è mescolato o combinato in modo indivisibile con altri oggetti che non ci appartengono, acquistiamo la proprietà alla nuova cosa in rapporto tra il valore del materiale messo a disposizione e quello degli altri oggetti mescolati o combinati al momento della mescola o combinazione. Se la mescola o la combinazione con una cosa del fornitore avviene in modo tale che la cosa del fornitore è da considerarsi cosa principale, è considerato pattuito, che il fornitore con il presente ci trasferisce la proprietà pro quota alla nuova cosa in rapporto tra il valore del materiale fornito e gli altri oggetti mescolati o combinati al momento della mescola o combinazione. Accettiamo il trasferimento di proprietà. Il fornitore non è autorizzato a disporre tramite negozi giuridici del materiale messo a disposizione da noi. Il fornitore deve informarci senza indugio per iscritto di un pignoramento, di un'inclusione nella massa fallimentare o di altre richieste o altri pregiudizi del materiale da noi messo a disposizione o di un oggetto di nuova produzione di cui abbiamo la (com)proprietà, o di mezzi di produzione. da parte di terzi, allegando le informazioni e i documenti necessari (ad es. verbale di pignoramento ecc.), per eventualmente consentirci di avviare l'azione di rivendicazione di terzi ai sensi dell'art. 242 LEF o una procedura di rivendicazione ai sensi dell'art. 106 segg. LEF, o un relativo mezzo giuridico secondo il diritto straniero determinante. Nella misura in cui il terzo non è in condizione od obbligato a rifondere tutte le spese giudiziali ed extra-giudiziali sorte in tale procedura, il fornitore risponde per le perdite da noi subite.

6.6 Attraverso il nostro consenso a disegni, calcoli e altre documentazioni tecniche non si tange la responsabilità esclusiva del fornitore per la prestazione pattuita. Questo vale anche per proposte e consigli da parte nostra. Le modifiche discusse tra il fornitore e noi riguardanti l'oggetto della fornitura, devono essere confermate per iscritto; anche una deroga da questo requisito della forma scritta necessita della forma scritta. Se ciò non avviene, il fornitore sostiene la responsabilità esclusiva per la modifica. Per le modifiche che non riguardano l'oggetto della fornitura stesso, vige la cifra 6.6 frase 1.

**7. Material Compliance**

- 7.1 Il fornitore garantisce che tutta la merce da lui fornita è pienamente conforme ai requisiti della Direttiva 2011/65/UE („RoHS“), corrispondente alla versione valida di volta in volta. Ciò vale in particolare anche per la merce che non è soggetta al campo di applicazione legale della RoHS e anche se il fornitore non è il produttore della merce che fornisce o non ha la propria sede legale nel campo di applicazione territoriale della RoHS. È esclusa solamente la merce il cui materiale è completamente e chiaramente specificato da noi. Il fornitore si impegna inoltre a fornirci informazioni complete sull'uso di sostanze regolate nella RoHS e sull'uso di esenzioni approvate nella merce fornita, nella forma da noi richiesta.
- 7.2 Il fornitore garantisce che tutte le merci da lui fornite sono conformi senza limitazioni al Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio („Regolamento REACH“), corrispondente alla versione valida di volta in volta, e che effettua e mantiene le necessarie registrazioni della merce entro i termini applicabili. Il fornitore è inoltre tenuto a informarci, senza essere interpellato, sull'uso di sostanze nelle sue merci che sono soggette al Regolamento REACH. Ciò vale in particolare per l'uso di sostanze che figurano nella „Elenco delle sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione“ (<https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table>) in vigore al momento della consegna, nella misura in cui sono contenute in una concentrazione superiore allo 0,1% in massa (w/w) per prodotto. Le informazioni devono contenere almeno il nome, il numero CAS e la concentrazione della sostanza nell'articolo in percentuale di massa. L'obbligo si applica esplicitamente anche se il fornitore non ha sede nell'ambito territoriale del Regolamento REACH.
- 7.3 Inoltre, il fornitore garantisce l'osservanza della „FAULHABER Conflict Minerals Policy“ (disponibile all'indirizzo [www.faulhaber.com](http://www.faulhaber.com)) ed è tenuto a fornirci, su richiesta, le informazioni necessarie nella forma da noi richiesta.
- 7.4 Su richiesta, il fornitore è tenuto a fornirci ulteriori informazioni necessarie sui componenti della merce da lui consegnata nella forma da noi richiesta o in un'altra forma adeguata o a procurarsi da solo tali informazioni all'interno della sua catena di fornitura, nella misura in cui ciò sia per lui ragionevole. Le informazioni e i dettagli su determinati componenti sono per noi in particolare necessari se (i) ne abbiamo bisogno per soddisfare le richieste di informazioni dei nostri clienti al fine di rispettare le leggi o altre normative vincolanti applicabili ai nostri clienti a livello locale o (ii) queste informazioni sono richieste da noi per rispettare le normative internazionali sulle restrizioni e i divieti delle sostanze.
- 8. Obbligo di diligenza nella catena di fornitura**
- 8.1 Per quanto applicabile, il fornitore è tenuto ad adempiere adeguatamente agli obblighi di due diligence previsti dalla legge sulla due diligence della catena di fornitura (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz - LkSG) della Germania, come di volta in volta modificata.
- 8.2 Indipendentemente dal fatto che il fornitore rientri o meno nell'ambito di applicazione della LkSG, dovrà sempre rispettare i seguenti obblighi di diligenza:
- (a) Il fornitore deve adottare le misure che gli consentano di prevenire, eliminare o ridurre al minimo l'entità dei rischi per i diritti umani e per l'ambiente qualora il fornitore abbia causato o contribuito a tali rischi o violazioni all'interno della catena di fornitura. Tali rischi sono in particolare: Lavoro minorile, lavoro forzato, mancato rispetto degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro e della libertà sindacale, disparità di trattamento in ambito lavorativo, rifiuto di un salario adeguato e utilizzo di mercurio, inquinanti organici persistenti e rifiuti pericolosi.
  - (b) Gli obblighi di diligenza comprendono, in particolare, l'istituzione di un sistema di gestione dei rischi, l'esecuzione di analisi dei rischi, l'adozione di misure preventive e correttive e l'istituzione di una procedura di reclamo da parte del fornitore.

- 8.3 Il fornitore si impegna ad obbligare i propri subfornitori e subappaltatori nella stessa misura.
- 8.4 Su richiesta, il fornitore è tenuto a confermarci l'adempimento degli obblighi di diligenza a suo carico e a fornirne la prova mediante una documentazione adeguata. Abbiamo il diritto di verificare, tramite i nostri dipendenti o terzi, mediante audit in loco e/o altre misure idonee, una volta all'anno o in presenza di una causa appropriata, se il fornitore adempie agli obblighi di cui ai punti da 8.1 a 8.3. Il fornitore dovrà fornire un accesso adeguato alle aree e ai documenti pertinenti. L'audit avrà luogo durante l'orario di lavoro del fornitore e non interferirà con le operazioni commerciali del fornitore. Il fornitore sarà avvisato con ragionevole anticipo dell'audit.
- 8.5 Una causa appropriata corrispondente ai sensi della sezione 8.4 è considerata esistente se dobbiamo aspettarci una situazione di rischio significativamente modificata o ampliata presso il fornitore o i suoi subfornitori o subappaltatori.
- 8.6 Nel caso in cui non vi siano obblighi legali di divulgazione, le parti si atterranno alle disposizioni sulla protezione dei dati applicabili nel caso specifico e obbligheranno di conseguenza i terzi incaricati dalla rispettiva parte ricevente.
- 8.7 Se il fornitore viola un obbligo ai sensi delle sezioni da 8.1 a 8.3, possiamo stabilire un termine ragionevole per il fornitore per porre fine alla violazione e/o per adottare altre misure correttive. Qualora il fornitore non ponga fine all'inadempienza o non provveda ad altri rimedi entro il termine stabilito e ci fornisca prove adeguate in merito, potremo terminare il contratto con effetto immediato. Il fornitore non avrà diritto ad alcun risarcimento, danno o altra pretesa derivante da o in relazione a tale risoluzione.

## 9. Tutela del segreto

- 9.1 A meno che non abbiamo stipulato con il fornitore un accordo di non divulgazione separato che ha la precedenza, il fornitore è tenuto a mantenere riservate le informazioni riservate ai sensi della clausola 9.3 di cui viene a conoscenza nel corso del rapporto commerciale con noi. Il fornitore può utilizzare tali informazioni riservate esclusivamente al fine di adempiere al rapporto contrattuale con noi. Il fornitore è tenuto a proteggere queste informazioni riservate dall'accesso e dalla conoscenza da parte di terzi, in particolare adottando misure tecniche e organizzative adeguate, e obbligando tutti i suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nella fornitura dei servizi contrattuali a mantenere la stessa segretezza e la stessa protezione.
- 9.2 Gli obblighi di cui alla precedente clausola 9.1 si applicano per la durata del rispettivo accordo o della sua esecuzione e per un periodo di cinque anni successivi. Qualora le informazioni riservate costituiscono segreti aziendali ai sensi della rispettiva legge applicabile, gli obblighi di cui alla precedente clausola 9.1 si applicheranno per tutto il tempo in cui le informazioni riservate costituiranno segreti aziendali ai sensi della rispettiva legge applicabile.
- 9.3 Per „Informazioni riservate“ ai fini delle presenti condizioni di acquisto si intende qualsiasi comunicazione scritta, orale, elettronica, visiva o qualsiasi altra comunicazione, documento, materiale o altra informazione di nostra proprietà, sia tangibile che intangibile, inclusi, senza limitazioni, i nostri dati, i diritti di proprietà, il know-how, le informazioni tecniche e non, i mezzi di produzione, le specifiche, i prezzi e altre informazioni operative, comprese tutte le relative riproduzioni, trasmesse o altrimenti rese disponibili al fornitore in relazione alle forniture ai sensi delle presenti condizioni di acquisto o per qualsiasi altra ragione, sia che siano espressamente contrassegnate come „riservate“ o „protette“, sia che la nostra intenzione di mantenere riservate tali informazioni derivi dalla natura delle stesse o da altro.
- 9.4 Le informazioni non saranno considerate informazioni riservate nella misura in cui il fornitore possa dimostrare che tali informazioni:
- erano note, generalmente conosciute o liberamente disponibili al pubblico al momento della trasmissione o della messa a disposizione;
  - siano diventate generalmente note o liberamente disponibili al pubblico dopo essere state trasmesse o rese disponibili senza alcuna violazione diretta o indiretta di un obbligo di riservatezza nei nostri confronti;
  - sono state trasmesse o rese accessibili al fornitore da una terza parte autorizzata a farlo al di fuori di un obbligo di riservatezza nei nostri confronti dopo che sono state trasmesse o rese accessibili;
  - create o sviluppate dal fornitore senza l'uso o il riferimento alle nostre informazioni riservate;
  - sono state espressamente contrassegnate o descritte da noi per iscritto come non riservate; oppure
  - devono essere rese note dal fornitore a causa di una decisione giudiziaria o una decisione amministrativa giuridicamente vincolante.
- 9.5 Anche i nostri ordini devono essere trattati in modo confidenziale. Il fornitore può nominarci come riferimento a terzi solo previo nostro consenso scritto.

## 10. Altri obblighi del fornitore

- 10.1 Se il fornitore intende passare l'esecuzione della prestazione contrattuale o parti di essa a un subappaltatore o incaricare un'impresa fornitrice di personale a prestito, per ciò è sempre necessario il nostro previo consenso scritto.
- 10.2 Nella misura in cui è applicabile su di lui, il fornitore è tenuto a osservare la legge sulla regolamentazione di un salario minimo generale (MiLoG) della Repubblica di Germania e la legge sulle condizioni di lavoro cogenti della Repubblica di Germania per i lavoratori e le lavoratrici distaccate oltrefrontiera e per quelli regolarmente occupati in Germania (AEntG) nella versione valida di volta in volta e in particolare a corrispondere ai propri lavoratori il salario minimo legale. Se viene avanzata una richiesta di risarcimento nei nostri confronti in conformità alle disposizioni della MiLoG o

dell'AEntG da parte dei dipendenti del fornitore o di un subappaltatore incaricato dal fornitore o di un'agenzia di personale a prestito, il fornitore ci terrà indenni da ogni responsabilità e rimborserà i costi da noi sostenuti a seguito della richiesta.

- 10.3 Il fornitore è tenuto a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile per i prodotti per un importo adeguato con validità mondiale (inclusi USA e Canada) per i suoi obblighi legali e contrattuali in relazione alla fornitura e a mantenerla per tutta la durata del rapporto di fornitura. Su nostra richiesta, il fornitore dovrà fornire una prova corrispondente dell'assicurazione.
- 10.4 Il fornitore si impegna a rispettare il nostro Code of Conduct in vigore (<https://www.faulhaber.com/de/ueber-faulhaber/code-of-conduct/>), che costituisce una parte essenziale del rapporto commerciale, e a imporre di conseguenza questi obblighi ai suoi subappaltatori e subfornitori. Inoltre, sia il Manuale del Fornitore di FAULHABER Drive Systems che il Manuale del Fornitore di FAULHABER SA nella rispettiva versione in vigore sono oggetto del contratto di fornitura. I manuali per i fornitori sono accessibili in qualsiasi momento nel nostro portale fornitori e saranno messi a disposizione del fornitore su richiesta.

## 11. Controllo delle esportazioni

- 11.1 Il fornitore dovrà rispettare tutti i requisiti della legislazione nazionale e internazionale applicabile in materia di dogane e commercio estero e garantire che anche gli eventuali subappaltatori del fornitore rispettino le normative.
- 11.2 Il fornitore è tenuto a fornirci immediatamente, al più tardi due settimane dopo il ricevimento dell'ordine, nonché in caso di modifiche dell'ordine, tutte le informazioni e i dati di cui abbiamo bisogno per adempiere alle norme vigenti in materia di esportazione, importazione e riesportazione, in particolare:
- per le merci provenienti dalla Germania e da altri paesi con liste di esportazione: il numero della lista di esportazione secondo l'allegato AL dell'ordinanza tedesca sul commercio estero („Ausserwirtschaftsverordnung“) o voci di lista comparabili delle liste di esportazione pertinenti;
  - per le merci statunitensi, il numero ECCN (Export Control Classification Number) in base alle normative statunitensi sull'amministrazione delle esportazioni (EAR);
  - l'origine commerciale della merce e dei componenti della merce, compresi tecnologia e software;
  - se la merce è stata trasportata attraverso gli Stati Uniti, se è stata fabbricata o immagazzinata negli Stati Uniti o se è stata fabbricata con tecnologia statunitense;
  - il numero di tariffa doganale/numero statistico delle merci secondo la Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (nomenclatura SA);
  - il paese di origine (origine non preferenziale) e, se da noi richiesto, le dichiarazioni di origine preferenziale del fornitore (per i fornitori europei) o i certificati di preferenza (per i fornitori extraeuropei).
- 11.3 L'ottenimento da parte nostra delle informazioni di cui alla clausola 11.2 non esonererà il fornitore dalla sua esclusiva responsabilità di richiedere e ottenere i relativi permessi ufficiali per l'esportazione e l'importazione della merce a noi o a nostro beneficio, a meno che non sia espressamente previsto diversamente nell'ordine di acquisto.
- 11.4 In caso di violazione da parte del fornitore o di uno dei suoi subappaltatori delle disposizioni applicabili della legislazione nazionale e internazionale in materia di dogane e commercio estero, il fornitore ci risarcirà di tutti i danni derivanti dall'inosservanza di cui è responsabile lui stesso o il suo subappaltatore e ci indennizzerà integralmente da ogni pretesa di terzi.

## 12. Clausola salvatoria e forma scritta

- 12.1 Se una disposizione del contratto (comprese le presenti condizioni di acquisto) dovesse per un qualsivoglia motivo essere o diventare del tutto o in parte inefficace o nulla, ciò non tange la validità delle altre disposizioni. Le parti contrattuali pattuiscono già adesso, che una clausola inefficace o che diventa inefficace durante lo svolgimento del contratto debba essere sostituita da una che si avvicina economicamente il più possibile alla clausola inefficace.
- 12.2 Nella misura in cui nel contratto o nelle presenti condizioni di acquisto è richiesta la forma scritta e non viene pattuito niente di diverso, la trasmissione elettronica che consente una registrazione duratura del contenuto della dichiarazione, è equiparata alla forma scritta.

## 13. Luogo di adempimento e foro competente, diritto applicabile

- 13.1 Il luogo di adempimento e il luogo di adempimento successivo per tutte le obbligazioni delle parti derivanti dal loro intero rapporto contrattuale è il luogo di consegna specificato nell'ordine. Se nell'ordine non è specificato alcun luogo di consegna, Croglio, Svizzera, sarà considerato il luogo di adempimento e il luogo di adempimento successivo.
- 13.2 Tutti i rapporti contrattuali e commerciali tra noi e il fornitore (comprese le presenti condizioni di acquisto) sottostanno esclusivamente al diritto svizzero, con esclusione del diritto di collisione nonché della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
- 13.3 Il foro competente esclusivo per tutte le vertenze derivanti da o in connessione con tutti i rapporti contrattuali e commerciali tra noi e il fornitore (comprese le presenti condizioni di acquisto) è Croglio, Svizzera. Ci riserviamo tuttavia il diritto di fare valere pretese nei confronti del fornitore davanti a ogni altro tribunale competente.